

ASSESSORATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA', POLITICHE GIOVANILI,
AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI

STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E
GESTIONE PROGETTI COFINANZIATI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Provvedimento dirigenziale

N. 3177 in data 30-05-2022

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DEROGATORIA ALLE DIRETTIVE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA COFINANZIATE DAL PO FSE 2014/20 E DAL PIANO GIOVANI DELLA VALLE D'AOSTA, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN SOSTITUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEROGATORIE DI CUI AL PD N. 3614/2020 E SS.MM. E II.

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E
GESTIONE PROGETTI COFINANZIATI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

- a) visti:
- il Programma operativo regionale “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione (FSE)”, adottato con Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 in data 12 dicembre 2014 e modificato, da ultimo, con successiva Decisione C(2021) 3190 del 29 aprile 2021 (di seguito PO FSE 2014/20);
 - il Piano Giovani della Valle d’Aosta nell’ambito del Piano di Azione Coesione (di seguito Piano Giovani della Valle d’Aosta), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 643, del 12 aprile 2013, così come riprogrammato da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1797, del 30 dicembre 2019;
- b) richiamati i provvedimenti dirigenziali:
- n. 4958 del 26 ottobre 2016 recante approvazione delle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo” (Vers_01) per il PO FSE 2014/20;
 - n. 5543 del 26 settembre 2019, recante approvazione delle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo” (Vers_02) per il PO FSE 2014/20;
- c) richiamati, inoltre, i seguenti provvedimenti dirigenziali recanti disposizioni derogatorie alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal PO FSE 2014/20 e dal Piano Giovani della Valle d’Aosta (di seguito, Disposizioni derogatorie), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19:
- n. 1276, in data 25 marzo 2020, avente ad oggetto “Approvazione dello strumento delle Frequently Asked Questions (FAQ) quale ordinaria modalità per la comunicazione delle disposizioni in merito all'erogazione delle attività nell'ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani, a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché delle modalità di rimborso ai beneficiari”;
 - n. 3614, in data 22 luglio 2020, relativo all’approvazione delle disposizioni derogatorie alle Direttive regionali;
 - n. 5130, in data 7 ottobre 2020, relativo alla sostituzione delle disposizioni derogatorie di cui al PD n. 3614/2020 sopra richiamato;
 - n. 7465, in data 16 dicembre 2020, di integrazione e modifica delle Disposizioni derogatorie di cui al citato PD n. 5130/2020;
 - n. 1390, in data 11 marzo 2022 riguardante l’approvazione di integrazioni alle Disposizioni derogatorie in relazione allo svolgimento in FAD di attività formative svolte presso la casa circondariale di Brissogne;
- d) richiamato il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70, che ha modificato le misure anti-Covid eliminando, gradualmente e a partire dal 1 aprile 2022, le restrizioni in vigore;
- e) richiamata l’ordinanza del Ministro della Salute in data 1° aprile 2022 recante “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2022, n. 79;

- f) richiamata l'ordinanza del Ministro della Salute in data 28 aprile 2022 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;
- g) dato atto che con l'ordinanza di cui alla lettera precedente, è stato ritenuto necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 30 aprile 2022, misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale, persistendo esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19;
- h) preso atto che nella succitata ordinanza viene raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico e che la medesima produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge di cui alla lettera d), e comunque al momento non oltre il 15 giugno 2022;
- i) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 564 in data 16 maggio 2022 recante "Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con riferimento alla fascia di età 3 - 36 mesi, di cui all'allegato A alla DGR 852/2020, e delle attività degli organismi formativi, di cui all'allegato A alla DGR 1113/2020. Sostituzione.";
- j) dato atto che la DGR di cui alla lettera precedente approva il nuovo Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi, in sostituzione dell'Allegato A della deliberazione n. 1113 in data 2 novembre 2020, al fine di adeguarne le previsioni a seguito della cessazione dello stato di emergenza;
- k) evidenziato che il nuovo protocollo di regolamentazione fornisce indicazioni coerenti con le misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello nazionale per contrastare il rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 a seguito della cessazione dello stato di emergenza, le quali possono essere aggiornate, integrate o modificate sulla base dell'evoluzione delle disposizioni del Governo, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello regionale, nazionale o internazionale;
- l) considerato che le attività cofinanziate dal PO FSE 2014/20 e dal Piano Giovani della Valle d'Aosta sono, pertanto, esercitabili nel rispetto delle disposizioni disciplinate nel nuovo Protocollo di cui in j), in coerenza con i settori di riferimento;
- m) dato atto che, in ragione del contesto epidemiologico nazionale e regionale nel quale, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistono esigenze di contrasto al diffondersi del contagio da Covid-19, l'Autorità di gestione del PO FSE 2014/20, responsabile anche del Piano Giovani della Valle d'Aosta, intende definire un quadro normativo tale da fornire una risposta efficace nel caso di possibili aggravamenti della situazione sanitaria;
- n) ritenuto, pertanto, necessario approvare una nuova disciplina volta a definire modalità gestionali a seguito della cessazione dello stato di emergenza, adeguate all'evoluzione dello

stato della pandemia da Covid-19 e in parziale continuità con quanto già disciplinato nel periodo di vigenza del precedente Protocollo di cui alla DGR 1113/2020;

- o) dato atto che la nuova disciplina risulta comunque derogatoria rispetto a quanto previsto dalle Direttive regionali di cui alla lettera b) e può applicarsi anche alle proposte progettuali presentate e approvate nell'ambito di avvisi pubblici validati senza la disciplina medesima;
- p) evidenziato, pertanto, che l'adeguamento alla nuova disciplina può comportare, conseguentemente, un aumento dei costi di gestione per i beneficiari dei progetti finanziati nell'ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani della Valle d'Aosta, rispetto ai singoli piani finanziari così come approvati;
- q) dato atto che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, i costi aggiuntivi ammissibili connessi alla necessità di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 sono i seguenti:
- acquisizione di DPI specifici legati allo svolgimento del corso di formazione e obbligatori per il settore professionale di riferimento del percorso formativo;
 - visite mediche degli allievi integrative a quelle ordinarie e obbligatorie per l'esercizio delle mansioni specifiche connesse al settore professionale di riferimento del percorso formativo;
 - igienizzazione/sanificazione quotidiana degli ambienti in cui si svolge l'attività di formazione;
 - acquisto di DPI (mascherine chirurgiche) da distribuire agli allievi che svolgono attività di stage/tirocinio;
- r) preso atto che i costi aggiuntivi di cui alla precedente lettera q) sono riconosciuti mediante l'applicazione delle opzioni di semplificazione di costo approvate con provvedimento dirigenziale n. 3541 del 17 luglio 2020;
- s) dato atto che le risorse per la copertura finanziaria dei costi di cui alla lettera q) sono stanziare sul bilancio di gestione per il triennio 2022/24 nel capitolo di spesa U0022268 - *Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private nell'ambito del Programma operativo "Regione Valle d'Aosta Programma operativo Fondo sociale europeo 2014/2020" per iniziative di formazione - quota di risorse regionali aggiuntive* in capo all'Autorità di gestione del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani - Struttura Programmazione Fondo sociale europeo, nell'ambito del Programma 15.002 - Formazione professionale:
- Anno 2022: totale di 482.168,26 €
 - Anno 2023: totale di 482.168,26 €
- e che si provvederà, con successivi atti, laddove necessario, alle variazioni di bilancio sui capitoli di competenza;
- t) dato atto, quindi, che i suddetti costi aggiuntivi saranno riconosciuti e rimborsati dalle Strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi cofinanziati (di seguito, SRRAI), a seguito di apposita istruttoria con atto amministrativo di propria competenza, qualora non già previsti in sede di avviso pubblico;

- u) evidenziato che il presente provvedimento ha carattere eccezionale e che, pertanto, la sua efficacia è temporalmente limitata al periodo di vigenza del Protocollo di regolamentazione di cui in j), fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni allegate al presente provvedimento;
- v) ritenuto quindi, per le ragioni sopra riportate e al fine di tutelare e garantire il diritto alla formazione dei destinatari finali dei corsi finanziati dal PO FSE 2014/20 e dal Piano Giovani della Valle d'Aosta nel caso di possibili aggravamenti della situazione sanitaria, di approvare la nuova disciplina derogatoria di cui all'allegato "A", da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- w) vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- x) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335, in data 9 dicembre 2020, concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;
- y) richiamata la DGR n. 274, del 15 marzo 2021, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;
- z) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

DECIDE

1. di approvare la "Nuova disciplina derogatoria alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal PO FSE 2014/20 e dal Piano giovani della Valle d'Aosta, a seguito della cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19", da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), in sostituzione del documento allegato al provvedimento dirigenziale n. 3614 del 22 luglio 2020 e ss.mm. e ii.;
2. di dare atto che le risorse per la copertura finanziaria dei costi esposti in premessa sono stanziati sul bilancio di gestione per il triennio 2022/24 nel capitolo di spesa U0022268 - *Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private nell'ambito del Programma operativo "Regione Valle d'Aosta Programma operativo Fondo sociale europeo 2014/2020" per iniziative di formazione - quota di risorse regionali aggiuntive* in capo all'Autorità di gestione del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani - Struttura Programmazione Fondo sociale europeo, nell'ambito del Programma 15.002 - Formazione professionale:

Anno 2022: totale di 482.168,26 €

Anno 2023: totale di 482.168,26 €

e che si provvederà, con successivi atti, laddove necessario, alle variazioni di bilancio sui capitoli di competenza;

3. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, di competenza delle SRRAI, il riconoscimento degli eventuali costi derivanti dalle variazioni progettuali di cui al punto precedente, con l'indicazione delle coperture finanziarie sui pertinenti capitoli di spesa e relative annualità del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE
Kristel MERIVOT

IL DIRIGENTE
Gianluca TRIPODI



Unione europea
Fondo sociale europeo



PROGRAMMA INVESTIMENTI
PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE
FONDO SOCIALE EUROPEO
SULLO SPORTEGGIO REGIONALE
2014-2020

NUOVA DISCIPLINA DEROGATORIA ALLE DIRETTIVE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA COFINANZIATE DAL PO FSE 2014/20 E DAL PIANO GIOVANI DELLA VALLE D'AOSTA, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Sommario

Art. 1. Formazione a distanza (FAD)	2
Art. 2. FAD integrata	3
Art. 3. FAD presso la casa circondariale di Brissogne	4
Art. 4. Sottogruppi	5
Art. 5. Tutoraggio	5
5.1 Calcolo delle ore di tutoraggio	6
Art. 6. Riconoscimento costi aggiuntivi	6
Art. 7. Modalità di gestione e approvazione delle modifiche progettuali e delle conseguenti variazioni al piano finanziario	8
Art. 8. Decorrenza di ammissibilità delle spese	8

PREMESSA

Il presente documento ha l'obiettivo di prevedere disposizioni minime operative finalizzate a tutelare la salute e la sicurezza dei partecipanti alle iniziative formative cofinanziate dal Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014/20 (di seguito, PO FSE 2014/20) e dal Piano Giovani della Valle d'Aosta, alla luce della cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e del graduale superamento delle misure di contrasto all'epidemia.

A seguito di quanto disposto con il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", in data 16 maggio 2022 la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 564, il nuovo "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi", in sostituzione del precedente approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 447 in data 29 maggio 2020¹. Il nuovo Protocollo fornisce indicazioni coerenti con le misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello nazionale per contrastare il rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 previste, in particolare, nelle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" adottate con ordinanza del Ministro della Salute in data 1° aprile 2022.

Le attività cofinanziate dal PO FSE 2014/20 e dal Piano Giovani della Valle d'Aosta sono, pertanto, esercitabili nel rispetto delle disposizioni di cui al nuovo Protocollo in coerenza con i settori di riferimento.

L'Autorità di gestione intende, tuttavia, definire un quadro normativo tale da fornire una capacità di risposta a possibili aggravamenti della situazione sanitaria, a fronte del contesto epidemiologico nazionale e regionale nel quale, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistono comunque esigenze di contrasto al diffondersi del contagio da COVID-19.

Per tali ragioni le presenti disposizioni intendono definire modalità gestionali adeguate all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19, in parziale continuità con quanto disciplinato nel periodo di vigenza del precedente Protocollo e, pertanto, derogatorie rispetto a quanto previsto dalle Direttive regionali. Laddove necessario, e a seguito di autorizzazione da parte della SRRAI di riferimento, le suddette disposizioni possono applicarsi anche alle proposte progettuali presentate e approvate nell'ambito di avvisi pubblici validati senza la disciplina delle medesime.

Il regime derogatorio della presente disciplina è da intendersi transitorio e aggiornabile a seguito di modifiche che dovessero intercorrere tanto a livello normativo quanto a livello epidemiologico, oltre che da applicarsi a tutti i progetti avviati o che si avvieranno nei termini di validità delle

¹ Aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 1113 in data 2 novembre 2020

presenti disposizioni, a far data dall'entrata in vigore del Protocollo di cui alla DGR n. 564 del 16 maggio 2022 e fino al termine di validità del medesimo.

Si rappresenta, inoltre, che quanto disciplinato nel presente documento è finalizzato a consentire l'avvio e la prosecuzione degli interventi formativi in un contesto diverso da quello precedente l'emergenza sanitaria, continuando a garantire in questo modo il diritto alla formazione dei destinatari finali, obiettivo principale del Fondo sociale europeo.

Art. 1. Formazione a distanza (FAD)

1. Sono ammissibili a finanziamento modalità di FAD che ricorrano a tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permettano la tracciatura delle presenze degli allievi e del loro tempo di fruizione delle attività formative. In particolare, sono ammissibili esclusivamente le lezioni per cui sarà possibile risalire alla tracciatura dei partecipanti² attraverso:
 - a) i report dei log di accesso degli allievi automaticamente generati dalla piattaforma utilizzata da cui deve essere possibile identificare/individuare il nominativo del partecipante alla lezione;oppure, in alternativa:
 - b) le videoregistrazioni delle lezioni.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal presente documento, le attività di FAD sono ammissibili esclusivamente a seguito di valutazione e autorizzazione da parte della SRRAI nei casi in cui tale modalità di erogazione della formazione non sia stata prevista né in sede di avviso né all'interno della proposta progettuale presentata.
3. Al fine di consentire anche al Controllore di I livello di essere a conoscenza, con congruo anticipo, della modalità di erogazione della lezione, sarà cura del beneficiario compilare di conseguenza il calendario dell'attività sull'applicativo SISPREG2014, come indicato nelle FAQ pubblicate sul canale Europa del sito istituzionale dell'Amministrazione regionale³.
4. Nel caso di attivazione della FAD, la compilazione del registro dovrà essere effettuata conformemente a quanto disposto dalle FAQ di cui al comma precedente.
5. Per i corsi di formazione già approvati in FAD, il beneficiario può valutare se continuare con tale modalità ovvero procedere mediante lo svolgimento in presenza. La variazione della modalità di erogazione dovrà essere preventivamente comunicata alla SRRAI e evidenziata sull'applicativo SISPREG2014 nella compilazione del calendario dell'attività, al fine di

² Disposizione dell'Autorità di gestione con nota prot. n. 3869 in data 15 dicembre 2021, successivamente integrata con nota prot. n. 496 in data 14 febbraio 2022.

³ <https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeo/beneficiari>

consentire anche al Controllore di I livello di essere a conoscenza, con un congruo anticipo, della modalità di erogazione della lezione.

6. A seguito di autorizzazione da parte della SRRAI, la selezione dei partecipanti ai corsi può essere svolta a distanza con modalità sincrona e utilizzando piattaforme in grado di tracciare la presenza dei candidati. I verbali di selezione dovranno riportare nel dettaglio le modalità utilizzate e dare conto con precisione degli esiti individuali attestati.
7. Con riferimento alla modalità di rimborso:
 - a. il rimborso delle attività (docenza, orientamento, attività di recupero, ...) avverrà sulla base del valore delle UCS previsto in sede di avviso pubblico;
 - b. nell'ambito di progetti che prevedono il rimborso delle ore di attività in base alle UCS di cui al Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016⁴, possono essere erogate esclusivamente attività di formazione a distanza **SINCRONA**;
 - c. i progetti che prevedono il rimborso delle ore di docenza in base alle UCS di cui ai Provvedimenti dirigenziali n. 6271/2016, n. 6373/2016 e n. 670/2020 possono prevedere altresì forme alternative di erogazione della FAD, a condizione che vengano garantite le modalità gestionali di cui alle FAQ citate in premessa.

Art. 2. FAD integrata

Nel caso di partecipanti a iniziative cofinanziate che risultino positivi al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 e che, pertanto, sono sottoposti alla misura dell'isolamento, è possibile attivare la FAD in maniera integrata per le lezioni teoriche, fornendo loro la possibilità di collegarsi a distanza alle attività formative erogate in presenza. L'attivazione della FAD deve essere esplicitamente richiesta dal partecipante (o da un genitore, se minorenne) al beneficiario dell'intervento.

Il beneficiario dovrà, quindi, comunicare alla SRRAI l'intenzione di procedere con l'attivazione della FAD integrata specificandone la motivazione e indicando le lezioni che verranno svolte in modalità integrata, salvo l'eventuale rientro in aula del partecipante.

In caso di attivazione della FAD integrata, sarà cura del beneficiario rispettare quanto disposto al precedente art. 1, commi 1 e 4 relativamente alla tracciatura dei partecipanti e alla compilazione del registro.

Si specifica che per le lezioni interessate dalla FAD integrata, nel calendario preventivo, non sarà necessario fare riferimento alla FAD e quindi la lezione andrà comunicata come se fosse svolta interamente in presenza.

⁴ Il Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 definisce la possibilità di applicare le UCS elaborate nell'ambito delle misure previste dal PON "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (Garanzia Giovani) ai singoli Programmi Operativi Regionali del Fondo Sociale Europeo.

Gli allievi in isolamento sono tenuti a partecipare a tali attività in FAD e l'eventuale assenza, non risultando giustificata, viene considerata come tale ai fini del computo della validità dell'allievo per il riconoscimento del contributo nei confronti del beneficiario e della percentuale utile all'accesso all'esame/acquisizione attestato.

Il beneficiario dovrà, quindi, richiedere alla SRRAI l'autorizzazione a procedere con l'attivazione della FAD integrata specificandone la motivazione e indicando le lezioni che verranno svolte in modalità integrata, salvo l'eventuale rientro in aula del partecipante

Rimane la possibilità di considerare l'assenza come malattia certificata per quanti si trovino in situazione di isolamento a seguito di contagio. L'eventuale mancato collegamento dei soggetti che hanno richiesto l'attivazione della FAD viene gestito alla stregua di quanto previsto per le assenze, fatta salva la possibilità di considerare l'assenza come malattia.

Il regime di FAD integrata è applicabile ordinariamente alla sola casistica di positività al SARS-CoV-2 e legata alla situazione epidemiologica in atto; in presenza di soggetti che presentino altre problematiche certificabili che ne impediscano la frequenza all'iniziativa cofinanziata, il beneficiario potrà inoltrare alla SRRAI di riferimento apposita richiesta di autorizzazione all'applicazione per analogia di tale regime, indicando motivazione e periodo presunto di erogazione a distanza.

Art. 3. FAD presso la casa circondariale di Brissogne⁵

Nel caso di divieti di accesso alla Casa Circondariale da parte di utenti esterni o per esigenze didattiche legate alla situazione epidemiologica da Covid-19 dovuti alla necessità di contenere la diffusione del virus, il beneficiario può richiedere l'autorizzazione all'attivazione della formazione a distanza nella modalità di seguito illustrata, in quanto, per ragioni connesse alla sicurezza e alla privacy degli utenti dell'istituto di pena, non è possibile né tracciare le presenze dei partecipanti mediante i report dei log di accesso alla piattaforma, poiché i detenuti non possono accedere alla piattaforma di FAD singolarmente con una propria utenza, né effettuare la videoregistrazione delle lezioni.

1. Per quanto riguarda le attività d'aula svolte con il docente collegato a distanza, per cui il registro d'aula viene custodito presso i locali della Casa Circondariale, si autorizza il personale in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale e presente durante lo svolgimento della singola lezione a firmare il registro, per la specifica lezione, in sostituzione del docente. La firma del personale dovrà necessariamente essere apposta anche nel deposito firme iniziale del registro al fine di consentirne il riconoscimento.
2. Nel caso, invece, di attività individualizzata, di colloqui o di orientamento per cui il registro delle attività viene custodito direttamente dall'operatore incaricato dall'ente beneficiario del progetto per effettuare le attività, si autorizza la compilazione e sottoscrizione dello stesso da

⁵ Il presente articolo assorbe e sostituisce quanto disciplinato dal PD n. 1390 dell'11 marzo 2022.

parte dell'operatore stesso. Il registro deve essere integrato con un documento redatto sul modello messo a disposizione dalla SRRAI di riferimento per la firma del partecipante all'attività. Tale documento dovrà contenere le medesime informazioni del registro per la singola lezione, a ulteriore conferma dell'attività svolta. Il documento dovrà essere firmato, inoltre, dal personale in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale e presente durante lo svolgimento dell'attività, al fine confermare la regolarità di quanto dichiarato dal partecipante.

Art. 4. Sottogruppi

1. In considerazione delle disposizioni contenute nel nuovo Protocollo di cui alla DGR n. 564 del 16 maggio 2022, secondo cui è necessario continuare a garantire, per quanto possibile, il distanziamento sociale attraverso l'organizzazione degli accessi alle aule di formazione, anche eventualmente su turni, e privilegiare le attività in gruppi per contenere al massimo la numerosità dei discenti ed evitare, quindi, gli assembramenti sia all'interno che all'esterno delle strutture formative, è ammessa la suddivisione in sottogruppi:
 - a. nel caso di attività d'aula, se il gruppo classe è composto da almeno 15 partecipanti, l'erogazione dell'attività in presenza può avvenire suddividendo la classe in massimo 2 sottogruppi. Sono rimborsate le UCS relative a ciascuno dei due sottogruppi per un totale di ore di aula pari al massimo al 30% delle ore previste per tale segmento. La suddivisione del gruppo classe per un numero maggiore di ore può essere autorizzata, ma in tal caso viene rimborsata un'unica UCS;
 - b. nel caso di attività di laboratorio o esercitazioni, qualora previste dallo standard formativo, il sottogruppo può essere composto da un minimo di 5 partecipanti. Non sono previsti limiti al numero dei sottogruppi che dovessero rendersi necessari. Sono riconosciute le UCS relative al 100% delle ore svolte da ciascuno dei sottogruppi. Si precisa che per "laboratorio" si intende uno spazio didattico nel quale sono presenti specifici strumenti e attrezzature che l'allievo utilizza per trasformare un sapere teorico in una competenza strutturata, sperimentando concretamente mansioni e tecniche proprie del profilo professionale in esito al percorso. Con riferimento alle postazioni di lavoro, queste possono essere organizzate per una fruizione individuale ovvero per l'effettuazione di processi lavorativi condivisi da più allievi.
2. La suddivisione in sottogruppi è ammessa per tutta la durata dei progetti che hanno preso avvio o che sono stati in parte realizzati durante il periodo in cui rimangono in vigore le disposizioni previste dal nuovo Protocollo sopra richiamato. La suddivisione in sottogruppi deve essere oggetto di specifica richiesta alla SRRAI competente con le modalità di cui al successivo Art. 7.

Art. 5. Tutoraggio

Nel caso di corsi in cui la formazione venga erogata con la modalità a distanza, anche le funzioni inizialmente assegnate al tutor, in linea con quanto previsto in sede di avviso e di

presentazione della proposta progettuale, possono subire variazioni sulla base dell'effettiva necessità. Sono quindi ammissibili, come tutoraggio, anche attività funzionali all'attivazione e al corretto svolgimento delle attività di FAD. Le attività dovranno essere documentate e registrate secondo le modalità definite dalle Direttive regionali e dall'Avviso di riferimento. Tali ore concorrono al raggiungimento del monte ore minimo di tutoraggio previsto in sede di avviso.

5.1 Calcolo delle ore di tutoraggio

I singoli Avvisi prevedono che la definizione del numero minimo di ore di tutoraggio debba essere calcolato, sia in fase di preventivo che di consuntivo, prendendo a riferimento il monte ore previsto a favore del singolo allievo e non il volume previsto/svolto dalla totalità degli allievi. Il vincolo posto in sede di avviso e relativo al numero di ore di tutoraggio che devono essere attestate da parte del beneficiario nell'ambito della realizzazione del singolo percorso è finalizzato, da un lato, a sostenere gli allievi nel corso dell'iniziativa e, dall'altro, a garantire un adeguato e costante monitoraggio delle attività anche attraverso le attività di back end.

Per i progetti che dovessero riscontrare una diminuzione del monte ore complessivamente erogato, motivato ai sensi delle disposizioni di contenimento della diffusione del contagio, la diminuzione del monte ore complessivamente erogato comporta una riduzione delle attività di monitoraggio e accompagnamento complessivamente intese sulle iniziative; pertanto, il calcolo del numero minimo di ore di tutoraggio da attestare deve essere calcolato in sede di consuntivazione delle iniziative prendendo a riferimento il monte ore effettivamente realizzato nelle sue diverse componenti (stage e altre attività), e non, quindi, su quelle previste in sede di presentazione progettuale.

Sono ammesse, come tutoraggio, anche le attività funzionali all'attivazione e al corretto svolgimento delle attività di FAD, che dovranno essere documentate e registrate secondo le modalità definite dalle Direttive regionali e/o dall'Avviso di riferimento. Tali ore concorrono al raggiungimento del monte ore minimo di tutoraggio previsto in sede di avviso.

Art. 6. Riconoscimento costi aggiuntivi

1. Sono ammissibili, sia per i progetti in corso che per gli avvisi emanati entro i termini di validità delle presenti disposizioni, i seguenti costi aggiuntivi sostenuti dai beneficiari e connessi alla necessità di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, come in premessa rappresentato:
 - a. acquisizione di DPI specifici legati allo svolgimento del corso di formazione e obbligatori per il settore professionale di riferimento del percorso formativo. Rientrano tra tali voci, a titolo esemplificativo, visiere protettive, camici protettivi diversi da quelli ordinari, mascherine FFP2/FFP3. Non sono da includere i costi relativi all'acquisizione degli ordinari DPI associati ai rischi della singola attività;
 - b. visite mediche degli allievi integrative a quelle ordinarie e obbligatorie per l'esercizio delle mansioni specifiche connesse al settore professionale di riferimento del percorso

- formativo (es: test sierologico richiesto a tirocinanti/stagisti del settore socio-sanitario, ...);
- c. igienizzazione/sanificazione quotidiana degli ambienti in cui si svolge l'attività di formazione, e in particolare nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro, da effettuarsi nel rispetto della normativa in tema di sanificazione⁶;
 - d. acquisto di DPI (mascherine chirurgiche) da distribuire agli allievi che svolgono attività di stage/tirocinio.
2. I costi aggiuntivi di cui al precedente comma 1 devono essere oggetto di apposita richiesta di autorizzazione ai sensi del successivo Art. 7.
 3. I costi aggiuntivi di cui al precedente comma 1, lett. a. e b. (rispettivamente costi per DPI specifici e costi per visite mediche – voci di spesa B.2.8: Utilizzo di materiale di consumo per l'attività programmata e B.2.14: Assicurazione partecipanti - Oneri fidejussori delle Direttive regionali), finanziati a costi reali, sono ammissibili complessivamente fino a un massimo di euro 10.000 a progetto, se sostenuti e pagati nel periodo di vigenza del Protocollo di cui alla DGR 564/2022 sopra richiamato.

Ai fini del riconoscimento del contributo per i suddetti costi, in sede di rendiconto il beneficiario deve allegare sul SI SISPREG2014:

- a. i documenti comprovanti la spesa e le relative quietanze di pagamento;
 - b. la ricevuta di consegna agli allievi, nel caso di DPI.
4. I costi aggiuntivi per l'igienizzazione/sanificazione quotidiana dei luoghi di svolgimento dell'attività formativa di cui al comma 1, lett. c. (voce di spesa B.2.19: Altre spese delle Direttive regionali), sono finanziati mediante Unità di costo standard. Il valore determinato dall'AdG per ogni ora di lezione svolta in presenza è pari a euro 1,50.

Il contributo è riconosciuto per le sole ore di attività svolta in presenza, così come comprovato dai relativi registri obbligatori.

Ai fini del riconoscimento del contributo per i costi derivanti dall'igienizzazione/sanificazione quotidiana dei luoghi di svolgimento dell'attività formativa, in sede di rendiconto il beneficiario deve allegare sul SI SISPREG2014:

- a. foglio firma per ogni sanificazione compilato da chi ha svolto l'attività e controfirmato dal coordinatore/direttore dei corsi/Rappresentante Legale del beneficiario;
 - b. contratto stipulato con l'impresa di pulizia in caso di affidamento a terzi;
 - c. dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa esterna o del beneficiario nel caso di impiego di personale interno, attestante lo svolgimento completo del servizio e la coerenza con il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 e la restante normativa in materia.
5. I costi aggiuntivi per l'acquisto delle mascherine chirurgiche, a titolo di DPI di cui al precedente comma 1, lett. d. (voce di spesa B.2.8: Utilizzo di materiale di consumo per

⁶ Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021.

l'attività programmata (mediante Opzione di semplificazione di costo), sono finanziati mediante Unità di costo standard. Il valore dell'UCS determinato dall'AdG è pari a euro 0,125 per ogni ora di stage/tirocinio per ciascun singolo allievo. Nel sistema informativo SISPREG2014, in fase di inserimento di tale voce nel piano finanziario, il beneficiario deve indicare "1" nella colonna "Ore/Unità" e il totale dell'importo richiesto nella colonna "Costo orario/Unitario"⁷.

Ai fini del riconoscimento del contributo dei suddetti costi, in sede di rendiconto il beneficiario deve allegare sul SI SISPREG2014:

- a. i documenti comprovanti la spesa e le relative quietanze di pagamento;
- b. la ricevuta di consegna agli allievi.

Art. 7. Modalità di gestione e approvazione delle modifiche progettuali e delle conseguenti variazioni al piano finanziario

Qualora dovesse emergere la necessità di intervenire con modifiche progettuali legate all'esigenza di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, il beneficiario procede come segue:

- a. il beneficiario presenta alla SRRAI, mediante PEC, richiesta di variazione progettuale, dettagliando e motivando le modifiche richieste e il nuovo piano finanziario di ciascun corso. La richiesta di variazione deve essere strutturata prendendo a riferimento il singolo corso/attività previsto a progetto e il relativo piano finanziario;
- b. la SRRAI effettua la valutazione e riscontra al beneficiario, e per conoscenza alla Struttura Controllo progetti europei e statali, indicando l'autorizzazione alla modifica o il suo rigetto;
- c. la SRRAI adotta il relativo atto amministrativo e lo notifica al beneficiario, trasmettendo contestualmente l'atto di adesione aggiornato, secondo il modello predisposto dall'Autorità di gestione;
- d. il beneficiario trasmette a mezzo PEC, entro 30 giorni dalla notifica e comunque prima della presentazione del rendiconto in cui siano presenti i costi aggiuntivi di cui al punto a., l'atto di adesione debitamente sottoscritto;
- e. a seguito della trasmissione dell'atto di adesione, l'AdG interviene sul SI SISPREG2014 al fine di aumentare il valore finanziario del progetto e per inserire, all'interno del Piano finanziario, le relative voci analitiche di costo.

Art. 8. Decorrenza di ammissibilità delle spese

Diversamente da quanto disposto dall'art. 67, comma 1 delle Direttive vers_01 e dall'art. 81, comma 1 delle Direttive vers_02, le spese - nel caso di finanziamento a costi reali - o le attività sono ammissibili a decorrere dalla data di notifica dell'autorizzazione di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. b.

⁷ Non deve essere dettagliato il singolo importo dei fattori che hanno portato al totale.

GIANLUCA TRIPODI

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 31/05/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO